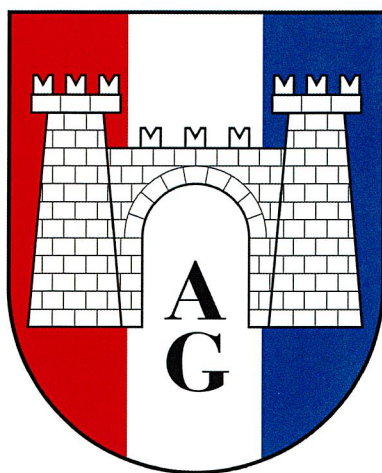




COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO DEL COMUNE DI AVEGNO GORDEVIO

Il presente Regolamento è stato approvato dal Municipio nella seduta del 15 ottobre 2024 con ris. mun. 529/24.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2024.

Pubblicato dal 18.12.2024 al 03.02.2025.

Approvato dalla Sezione degli Enti Locali, il 7 aprile 2025.

Gordevio, 8 maggio 2025.



INDICE

TITOLO 1

Art. 1	Basi legali	pagina 3
Art. 2	Campo di applicazione	pagina 3
Art. 3	Definizioni	pagina 3
Art. 4	Scopo della videosorveglianza	pagina 4
Art. 5	Principi	pagina 4
Art. 6	Trasmissione di dati a Terzi	pagina 4
Art. 7	Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini	pagina 4
Art. 8	Protezione dei dati	pagina 4
Art. 9	Organo responsabile	pagina 5
Art. 10	Approvazione e entrata in vigore	pagina 5

TITOLO 1	
Art. 1 Basi legali	Le basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).
Art. 2 Campo di applicazione	Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Avegno Gordevio eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari. Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP). Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.
Art. 3 Definizioni	a. Videosorveglianza dissuasiva Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico. La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy. L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili. b. Videosorveglianza osservativa Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli. La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità. c. Videosorveglianza invasiva Con la videosorveglianza in modalità invasiva s'intende gestire: a) l'accesso a beni amministrativi o a strutture pubbliche, oppure b) la logistica. La videosorveglianza invasiva avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 4 Scopo della videosorveglianza	La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale, allo scopo di monitorare il territorio, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
Art. 5 Principi	Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere. La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito. Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento. Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.
Art. 6 Trasmissione di dati a terzi	Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi. Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.
Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini	Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 30 giorni, dopodiché verranno distrutte irreversibilmente. È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.
Art. 8 Protezione dei dati	Il Municipio nomina uno o più responsabili preposti a prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

Art. 9 Organo responsabile	Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP. Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza. Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.
Art. 10 Approvazione e entrata in vigore	Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità superiore. Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

Per il Municipio di Avegno Gordevio
 La Sindaca Roberta Iuva Il Segretario Waldo Patocchi



Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

Incarti.

Incarto007573

07-04-2025 13:55:26



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 11 marzo 2025 del Municipio del Comune di Avegno Gordevio con cui chiede l'approvazione dell'adozione del Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico;

preso atto:

- dell'adozione da parte del Consiglio comunale, avvenuta il 17 dicembre 2024;
- della regolare pubblicazione;
- della crescita in giudicato della risoluzione, senza che siano stati interposti ricorsi o proposto il referendum;

considerato il preavviso, qui allegato, del 2 aprile 2025 dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati (ICPD);

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione di approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e:

1. È approvato il nuovo Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Avegno Gordevio.
2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
3. Sono riservati i diritti di terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. **Intimazione e comunicazione a:**
 - Municipio del Comune di Avegno Gordevio, 6672 Gordevio
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- ICPD (protezionedati@ti.ch)

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca

*Gordevio, 15.4.2025
234/25 Pres. att. f.*

